

Contributo a fondo perduto (art. 1 DL 41/2021)

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge del 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 e in vigore dal 23 marzo 2021 (c.d. "**Decreto Sostegni**"), ha previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** in favore di **tutti i soggetti titolari di partita Iva** residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Soggetti beneficiari

Il contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio Stato:

- che svolgono **attività d'impresa, arti o professioni**;
- **titolari di reddito agrario** di cui all'articolo 32 del Tuir;
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciale.

Soggetti esclusi

Non possono accedere al beneficio del contributo i soggetti:

- la cui attività **risulta cessata** alla data di entrata in vigore del DL 41/2021;
- che hanno **attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del Decreto Sostegni**;
- gli enti pubblici di cui all'articolo **74 del Tuir**;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir (banche/assicurazioni, holding anche industriali ecc.).

Pertanto, a differenza del DL Rilancio (art. 25 DL 34/2020), possono beneficiare del contributo **anche i professionisti e gli studi associati**.

Requisiti di accesso

Primo requisito

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti sopra richiamati che **nell'anno 2019** hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni**.

Per i soggetti esercenti attività di impresa arti o professioni nonché titolari di reddito agrario, i ricavi o compensi a cui fare riferimento **sono quelli di cui all'articolo 85 comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir**.

Per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, occorre far riferimento alla tabella riepilogativa risultante nel Modello Redditi 2020 di cui sotto:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Per i soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento al **volume d'affari** indicato nel **rigo VE50 del modello Iva 2020**.

Secondo requisito

Per poter beneficiare del contributo, è necessario che:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 **sia inferiore almeno del 30% rispetto** all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire **dal 1° gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

Quantificazione del contributo

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione dell'istanza telematica, determinato **applicando una percentuale** alla differenza tra:

- l'importo della **media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020**;
- l'importo della **media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**;

Le percentuali applicabili sono le seguenti:

- **60%** per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 inferiori a 100.000 euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **30%** per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- **20%** per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo **non inferiore** a:

- **1.000 euro** per le persone fisiche;
- **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'**importo massimo** del contributo non può essere **superiore a 150.000 euro**.

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, nella determinazione dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020, valgono le seguenti condizioni:

- devono essere considerate **tutte le fatture attive (al netto dell'IVA)** con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle **note di variazione** di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- **i commercianti al minuto** e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- **concorrono** a formare l'ammontare del fatturato **anche le cessioni di beni ammortizzabili**;
- nei casi di **operazioni** effettuate **in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine** ovvero **operazioni effettuate da agenzie di viaggio**, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, **l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA** (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- **per i soggetti che svolgono** operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le **cessioni di tabacchi, giornali e riviste**, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA **vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA**.

Riconoscimento del contributo

Il decreto Sostegni ha introdotto la modalità di scelta di erogazione del contributo.

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle Entrate può erogare il contributo:

- **mediante accredito** sul conto corrente bancario/postale;
- mediante **riconoscimento del credito d'imposta** di pari valore da utilizzare in compensazione nel modello F24.

La scelta della modalità di erogazione **può essere modificata fino al momento di riconoscimento del contributo**, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". **Successivamente** a tale momento, **il richiedente non può in alcun modo modificare la scelta**.

In caso di opzione del contributo mediante compensazione in F24 non operano i limiti:

- di euro **250.000 annui** previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (ex art. 1 comma 53, Legge n. 244/2007);
- di euro **700.000 annui** per l'utilizzo in compensazione de crediti (ex art. 34 Legge n. 388/2000);
- di cui all'articolo 31, D.L. 78/2000 n base alla quale la compensazione è preclusa in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo **superiore a 1.500 euro**.

Per espressa disposizione normativa il contributo a fondo perduto:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109 co.5 del TUIR.

Il contributo si ottiene presentando apposita istanza mediante i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell'area del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Rimanendo a disposizione per ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Bertolli & Associati